

roni a sostegno della tesi del Comune, desumendolo dalle deliberazioni del Consiglio comunale in data 11 gennaio 1907:

« Chironi (Assessore). — Sarà assai breve nelle sue considerazioni, che si limiteranno a determinare la posizione giuridica del Municipio in rispetto alla Amministrazione del Santuario della Consolata pel pagamento del noto debito di cera: e a dimostrare che lo stanziamento della somma occorrente è stato a buon diritto collocato in bilancio fra le spese obbligatorie, e vi si debba mantenere.

« Si è osservato a conforto dell'ordine del giorno contrario a tale stanziamento che non s'ha il titolo di obbligazione contro il Comune: e il consigliere Gherardini questa sua tesi difese considerando che all'esistenza di una ragion di credito non dà vita la continuità della prestazione che vi si riferisca, mancando qui un possesso utile a determinare prescrizione acquisitiva; e che poi, come non vi è prescrizione pel difetto dell'estremo del possesso idoneo, manca affatto la figura della convenzione che dia contro il Comune un titolo di credito.

« Per suo conto, confortato in ciò anche da recenti giudicati, crede che l'adempimento della obbligazione inducente l'obbligo di prestazioni periodiche, costituisca a favore di chi esige la figura del possesso, e per via di questo, se continuato pel tempo voluto dalla legge, il titolo di credito. Certo a questa conclusione non tutti i dottori, non tutte le sentenze arrivano: ma dove si consideri la ragione filosofico-giuridica del possesso, si dovrà pur convenire che anche sul diritto di credito può valevolmente esplicarsi, e determinare così la prescrizione che ne è precipuo effetto.

« S'è poi detto in riguardo al contratto, che se pur questo potè avere origine, perdette in seguito ogni virtù giuridica: con l'avvenuta soppressione delle corporazioni religiose sarebbe venuta meno una delle parti contraenti, l'Ordine degli Oblati ch'era il creditore.

« Ma anche qui il suo convincimento giuridico è ben diverso. Il contratto non si formò fra il Comune e l'Ordine degli Oblati, sibbene con l'Ordine degli Oblati in quanto e perchè aveva l'Amministrazione del Santuario: or soppresso quell'Ordine, è pur sempre rimasta l'Amministrazione che regge il Santuario: col venir meno cioè della persona di un amministratore, non però s'estinse l'Amministrazione, il soggetto giuridico in relazione al quale è sorto il vincolo di diritto.

« E se vincolo giuridico esiste, la spesa assume il carattere di obbligatoria, nè il Municipio può rifiu-

tarsi di collocarla come tale nel bilancio. Senonchè pare a lui che non in quelle due ragioni sole il vincolo abbia la consistenza giuridica sua: perchè saldamente esso riposa sulla efficacia del voto considerato in sè: voto fatto nel '35, imperando cioè la ragion comune composta in molta parte dal diritto canonico. Nè importa se come obbiezione pregiudiziale s'è qui fatto cenno di una contraria sentenza del '906, e resa, gli pare, dalla Corte di Appello di Brescia.

« Già, a parer suo, questo giudicato, che pur venne invocato a dimostrare la mancanza di vincolo contrattuale, si riferisce ad un caso ben diverso da quello che ora è discusso: vi era questione di un Comune che per voto fatto aveva edificato una chiesa, provvedeva direttamente a che fosse officiata, e poi commesse questo incarico alla Fabbriceria: il Comune infine smise, e s'intende che la Fabbriceria non avea interesse e ragion giuridica propria per obbligarlo a continuare. Ma la sentenza si occupa anche del voto: e dichiara ch'esso non è produttivo di effetti nel futuro, e non può determinare vincolo vero.

« Con ogni rispetto per il magistrato che pronunciò, non crede che la motivazione data sia in alcun modo persuasiva: e pensa che nulla tolga alla importanza giuridica del voto fatto dal Corpo Decurionale torinese. Il quale avvenne nel 1835: ora, è saputo che la ragion comune dava al voto virtù giuridica; è saputo che nella discussione dei moderni giuristi sul valore della volontà unilateralmente dichiarata si ricorda appunto la figura del voto qual modo per cui nel diritto antico era possibile alla volontà di obbligare sè stessa. La *pollicitatio* come *votum*, non come semplice proposito, è l'espressione classica di questa volontà unilateralmente obbligatoria: quindi il diritto di credito pel titolo così costituito: titolo che conferisce alla spesa la qualità per dover essere compresa nel bilancio tra le obbligatorie. La sentenza ricordata dal consigliere Gherardini asserisce che il voto è promessa, e la promessa non obbliga: e ha dimenticato che il voto è una special promessa, e che se per ordinario la promessa non è per sè obbligatoria, il voto è promessa che ha particolare carattere e peculiari effetti.

« Ma non basta. Il nostro Consiglio comunale nel 1900 riconobbe esplicitamente il valor giuridico del suo vincolo. E questa recente deliberazione conforta a dire che lo stanziamento ora mantenuto nel proposto bilancio è obbligatorio per diritto e per il rispetto ben dovuto a quella dichiarazione ch'esprimeva un certo e fermo intendimento dei padri nostri che la vollero ».

(1) Istruzioni sulla «Cholera» per i non medici e di rimedi più efficaci da applicarsi contro questa malattia sino all'aiuto del medico. Del dott. Pietro Lichtenthal, presso Giuseppe Pomba e C., Torino, 1835.

(2-3-4-5) A. Comandini, L'Italia nei cento anni del secolo XIX.

(6) Ordinati del Comune di Torino, anno 1835, pag. 185.

(7-8-13-15) Statistica, nota e notizie sul «Cholera» di Torino, dell'avv. Prospero Cravasio, segretario della Commissione Sanitaria. Archivio Municipio di Torino, V, 511.

(9-10-11-12-17-18-19) Ordinati del Comune, anno 1835, pag. 1 e seguenti, 227, 286.

(14) Raccolta dei principali provvedimenti dati dalla Commissione Sanitaria di Torino, in occasione del «Cholera» asiatico nel 1835. Torino, dagli Eredi Botta stampatori della Città, pag. 102. Archivio del Municipio di Torino, Miscell. 54-D.

(16) Archivio comunale, n. 20, del 31 dicembre 1835.